

**MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE
POLITICHE SOCIALI**

DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI PISTOIA

COMMISSIONE PROVINCIALE DI CONCILIAZIONE DI PISTOIA

REP. N. ..././2008

PROCESSO VERBALE DI CONCILIAZIONE

Addì 11/11/2008, presso la D.P.L. , dinanzi alla Commissione Provinciale istituita con decreto N° 82/17082 DEL 12/12/73 dal Direttore dell'U.P.L.M.O. di Pistoia e così composto:

Dr.ssa Anna Zei Presidente


Sig. Andrea Biagioni Rappresentante dei datori di lavoro

Sig.ra Flora Salvioni Rappresentante dei lavoratori

Sono comparsi i seguenti sigg.ri:

- Azienda "B", in persona del legale rappresentante *pro tempore* sig.B. , con sede legale in Via del , (P.IVA) rappresentata e assistita dall'Avv. Laura Argiolas del Foro di Prato;

- Sig.ra A. G. , nata a e residente a , (cod. fisc.), assistita e difesa dalla Consigliera di Parità della Provincia di Pistoia, Avvocata Marica Bruni,



- per la discussione della controversia di lavoro promossa dalla sig.ra G. A. nei confronti dell'Azienda convenuta avente per oggetto la contestazione di una fattispecie discriminazione per maternità; la lavoratrice assume, infatti, di essere stata demansionata ed estraniata dalle mansioni usualmente svolte al momento del rientro al lavoro in seguito al periodo di astensione per maternità.

PREMESSO CHE

1. La lavoratrice è stata assunta dall'Azienda "B" in data 03.09.2002, con contratto a tempo indeterminato, orario di lavoro *full time*, qualifica impiegato, livello IV, CCNL Legno Industria.
2. Nel mese di maggio 2007, la sig.ra A. G. entrava nel periodo di astensione obbligatoria dal lavoro per maternità al cui termine, il 24 marzo 2008, manifestata l'intenzione di riprendere le sue mansioni, veniva invitata dalla resistente a rimanere a casa e costretta a ferie fino al 16 aprile successivo.
3. rientrata, quindi, al lavoro le venivano attribuite mansioni generalmente svolte da semplici impiegati d'ordine anziché da responsabile dell'ufficio commerciale, posizione ricoperta prima dell'astensione obbligatoria per maternità.
4. la lavoratrice, quindi, cadeva in depressione e doveva assentarsi dal lavoro per malattia nel periodo dal 26 maggio 2008 al 10 agosto successivo; chiedeva, poi, di usufruire dell'astensione facoltativa per maternità.




5. in data 28.05.2008 si rivolgeva all'Ufficio della Consigliera di Parità di Pistoia delegandola a porre in essere qualunque attività si rendesse necessaria al fine di vedere tutelati i propri diritti.
6. L'Azienda "B" contestava integralmente quanto esposto dalla lavoratrice, assumendo che i cambiamenti riscontrati dalla sig.ra G al momento del suo rientro al lavoro, erano in realtà da ricondursi ad una ristrutturazione aziendale conforme e funzionale alle dinamiche del mercato commerciale.

* * *

Tanto premesso, dopo ampia discussione, la Commissione di Conciliazione ha formulato una proposta all'unanimità di conciliazione, alla quale le parti hanno aderito

1. L'Azienda "B", pur non ritenendo ravvisabile alcuna sua responsabilità nei confronti della sig.ra A G, anche perchè ritiene di aver sempre rispettato la normativa sul tema della maternità, offre di definire l'insorta controversia con il versamento della somma in favore della lavoratrice, a titolo risarcitorio di € 15.000,00 (quindicimila/00) nette in questi termini: € 5.000,00= con la sottoscrizione del presente verbale ed il residuo in due rate mensili di pari importo con scadenza 11 dicembre 2008 e 11 gennaio 2009.
2. La sig.ra A G accetta tale proposta ed il titolo per cui essa è stata offerta e rinuncia ad ogni ulteriore ed eventuale



domanda avanzata alla Commissione Provinciale di Conciliazione di Pistoia nei confronti dell'Azienda "B";
chiede che il pagamento delle arte avvenga sul c/c alla stessa intestato n° intrattenuto con Banca Carige Agenzia di Prato Codice IBAN


3. Dichiaro di voler risolvere il rapporto di lavoro in corso e di rilasciare, quindi, con il presente atto, le proprie dimissioni.
4. L'Azienda "B" accetta la richiesta di dimissioni della lavoratrice e consegna alla sig.ra G., contestualmente alla sottoscrizione del presente verbale, assegno circolare n. tratto su Banca per l'importo di euro 5.000,00 (cinquemila/00), che la stessa, con la presente sottoscrizione, dichiara di aver ricevuto.
5. Le Parti si danno reciprocamente atto di aver definito con la sottoscrizione del presente verbale la controversia insorta, si dichiarano soddisfatte e tacitate di ogni avere e/o pretesa in ordine alla presente questione, rilasciandosi reciprocamente per questo ampia e liberatoria quietanza.
6. Resta inteso che il mancato versamento della rata dell' 11 dicembre 2008 farà decadere la società "B" dal beneficio del termine.
7. Resta inteso che con il presente verbale le parti non hanno inteso definire tutte le competenze relative alla conclusione del rapporto di lavoro a titolo di esemplificazione: ratei, ferie non godute, tfr



egli altri istituti contrattuali che verranno corrisposti nei termini di legge.

8. i procuratori sottoscrivono anche ai sensi dell'art. 68 l. prof.le.
9. Letto, confermato e sottoscritto anche agli effetti di quanto previsto dall'ultimo comma dell'art.2113 c.c..

IL DATORE DI LAVORO




IL LAVORATORE



LA CONSIGLIERA DI PARITA'

Avvocata Marica Bruni



CERTIFICAZIONE

Il Presidente della Commissione, come sopra costituita, dopo aver proceduto alla identificazione delle parti, certifica che le sottoscrizioni dalle stesse apposte in calce al processo verbale sono autografe.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE



Amor

La Commissione

Aliperti
Galvisi

